Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 16 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1941-XX, n. 1489.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania il 6 settembre 1941-XIX riguardante il pagamento degli indennizzi per danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, il 6 settembre 1941 fra l'Italia e l'Albania per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra subìti da cittadini ed enti italiani ed albanesi in dipendenza delle operazioni belliche svoltesi nel territorio del Regno di Albania successivamente al 28 ottobre 1940-XIX.

Art. 2.

È autorizzata la concessione di uno speciale contributo dello Stato italiano al bilancio del Regno di Albania per far fronte alle spese derivanti da indennizzi relativi ai danni di guerra di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Per la concessione del contributo suddetto è autorizzata l'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, di un primo fondo di 40 milioni, che sarà stanziato, in relazione al fabbisogno, con decreti del Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione fra il Governo italiano e il Governo albanese per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra in Albania.

Premesso:

che il Governo albanese, cessate ormai vittoriosamente le ostilità nel territorio del Regno d'Albania, riconosce la necessità di addivenire alla concessione di equi indennizzi in favore sia di cittadini ed enti albanesi sia di cittadini ed enti italiani per i danni dai medesimi subiti sul territorio albanese in conseguenza della guerra combattuta dall'Albania al fianco dell'Italia contro i comuni nemici;

che il Governo albanese verrebbe in tal modo ad assumersi un onere che non potrebbe sopportare nelle attuali condizioni del proprio bilancio e della propria economia statale;

che il Governo italiano, rendendosi conto di tale situazione e sollecito come sempre delle sorti e del benessere del Regno d'Albania, ha ritenuto di assumere a proprio carico tale onere finanziario;

che il Governo del Regno d'Albania, nel prendere atto di questa novella prova di solidarietà e di generosa sollecitudine del Governo italiano manifesta la sua viva gratitudine al DUCE e al Governo italiano e assume impegno di emanare una legge sugli indennizzi dei danni di guerra che tenga rigoroso conto dell'onere che si assume l'Italia fascista;

si è convenuto fra le Alte Parti contraenti quanto segue:

Art. 1.

Le precedenti premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Il Governo del Regno d'Albania assume l'impegno di emanare una legge relativa alla concessione di indennizzi per i danni di guerra subiti in Albania da cittadini ed enti di nazionalità albanese ed italiana, la quale dovrà basarsi sulle seguenti norme:

a) la legge dovrà inspirarsi a quella che provvede al risarcimento di danni di guerra riportati in Italia da cittadini italiani e dovrà contenere le medesime esclusioni oggettive e soggettive, oltre alle altre che per ragioni ambientali sarà ritenuto opportuno introdurre nella emananda legge albanese, restando, in ogni caso, escluso ogni indennizzo per danni indiretti o per lucri mancati o cessati e tutto ciò che ha formato oggetto di requisizioni, occupazioni temporanee o espropriazioni e così pure la perdita di denaro;

b) dovrà essere vietata, tranne casi eccezionali che dovranno essere debitamente autorizzati, la cessione dell'indennità, al fine di evitare speculazioni o frodi intese a frustrare gli scopi etici, economici e politici che la legge si propone di raggiungere;

c) le domande di indennizzo saranno ricevute e istruite dai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, i quali saranno competenti a decidere solo sulle domande per danni non eccedenti i mille franchi albanesi complessivi per una stessa ditta. Per somme superiori la competenza sarà riservata ad una Commissione centrale composta di un presidente designato dal Ministro per le finanze del Regno d'Italia, dei consiglieri permanenti dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, di un rappresentante del P.F.A., designato dal Ministro Segretario del Partito, del comandante superiore della Guardia di finanza in Albania, di un magistrato di grado non inferiore al sesto, designato dal Ministro per gli affari esteri, di un magistrato avente grado di presidente di Tribunale o equiparato, designato dal Ministro per la giustizia del Regno d'Albania e di due supplenti designati uno dal Ministro per le finanze e l'altro dal Ministro per i lavori pubblici del Regno d'Albania.

La Commissione avrà un ufficio di segreteria con a capo un funzionario dell'Amministrazione finanziaria del Regno d'Italia, il quale sarà nel tempo stesso membro di diritto della Commissione anzidetta. La Commissione sarà nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri;

d) per le liquidazioni di loro competenza i comandanti di circolo della Guardia di finanza, quando riterranno necessario un parere tecnico, dovranno richiederlo al capo dei Servizi tecnici della circoscrizione. La Commissione centrale, qualora essa pure ritenesse di dover esperire accertamenti per casi di notevole importanza, si avvarrà dell'opera di un collegio di esperti presieduto dal capo dell'ufficio Opere pubbliche in Albania e composto di un tecnico designato dal Ministro per le finanze italiano e di un tecnico designato dal Ministro per i lavori pubblici albanese;

e) gli istanti potranno presentare alla Commissione centrale memorie e documenti e chiedere di essere sentiti personalmente. Non sarà ammessa nè innanzi alla Commissione centrale, nè innanzi ai comandanti di circolo della Guardia di finanza, la assistenza di patrocinatori, procuratori o avvocati;

f) saranno a carico del bilancio albanese tutte le spese per il funzionamento degli enti liquidatori, delle perizie e del collegio tecnico, comprese le spese di viaggio, trasferta e soggiorno e quanto altro potrà occorrere perchè il servizio proceda nel modo più celere.

Non rientreranno nei benefici della legge le spese relative alla ricostruzione o riparazione degli immobili degli enti pubblici delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle istituzioni religiose e di culto;

g) le somme versate dal Governo italiano saranno dal Governo albanese trasferite in un conto corrente speciale presso la Banca nazionale d'Albania, a disposizione della Commissione centrale. L'ammontare degli interessi che matureranno e gli eventuali residui sull'anzidetto conto corrente saranno alla fine della gestione versati al Governo italiano;

h) gli ordinativi emessi sul conto corrente speciale di cui alla precedente lettera *g*) per il pagamento degli indennizzi di cui è oggetto la presente Convenzione, saranno firmati dal presidente della Commissione centrale e dal consigliere permanente presso il Ministero delle finanze e porteranno il visto del capo dell'Ufficio di segreteria della Commissione stessa;

i) la Commissione centrale potrà deliberare anticipi non superiori al 50% dell'indennizzo presumibilmente liquidabile. Analoga facoltà sarà concessa ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza nei casi di assoluta urgenza e in misura non superiore al 30%. Detti anticipi saranno detratti in sede di liquidazione definitiva e così pure le somme eventualmente corrisposte dal Governo albanese per l'esecuzione di opere riconosciute indilazionabili da apposita Commissione e dirette a rendere nuovamente utilizzabili gli stabili danneggiati da fatti di guerra e appartenenti a cittadini meno abbienti;

l) in deroga ad ogni altra disposizione vigente, il controllo dei pagamenti eseguiti sarà demandato ad un apposito Collegio di revisione composto dal direttore capo della contabilità generale dello Stato che lo presiede, dal direttore della Banca nazionale d'Albania o da un suo delegato e da un funzionario designato dal Luogotenente generale.

Art. 3.

Il Regio governo italiano prende atto di quanto è detto nell'articolo precedente, e da parte sua dichiara:

a) di stanziare nel suo bilancio i fondi necessari per il pagamento degli indennizzi che saranno liquidati a favore dei cittadini ed enti albanesi e italiani, per i danni dai medesimi subiti in Albania che siano conseguenza diretta di fatti della presente guerra, restando convenuto che alla erogazione dei fondi stessi si provvederà osservando le seguenti modalità:

1. La prima somministrazione dei contributi sarà disposta dal Ministero delle finanze del Regno d'Italia, su richiesta di quello degli affari esteri, a favore del Governo albanese — che rilascerà quietanza di tesoreria — in base ad un rapporto presentato dal Ministero delle finanze del Regno d'Albania al Ministero degli affari esteri; detto rapporto, munito del « visto » del consigliere permanente al Ministero delle finanze sarà trasmesso, per il tramite della Regia luogotenenza generale, e dovrà contenere tutti gli elementi giustificativi della richiesta.

2. Le successive somministrazioni saranno disposte con le stesse modalità della prima, ma ai rapporti dovranno essere uniti anche gli elenchi delle concessioni di indennizzi effettuati con l'indicazione delle ditte e degli oggetti per i quali furono liquidati gli indennizzi stessi e l'ammontare dei danni denunciati. L'ammontare delle erogazioni comprese in detti elenchi dovrà raggiungere almeno i due terzi delle somme precedentemente versate dal Governo italiano al Governo albanese, perchè questo possa presentare una successiva richiesta di somministrazione di fondi.

Alla fine della gestione il presidente della Commissione centrale presenterà al Ministro per le finanze del Regno d'Italia, pel tramite della Regia luogotenenza una dettagliata relazione amministrativa-contabile sulla gestione;

b) di mettere a disposizione della Commissione liquidatrice e del Collegio di esperti i funzionari necessari.

Art. 4.

Resta convenuto che il Governo albanese darà disposizioni a tutti gli uffici e servizi da esso dipendenti perchè sia data immediata e precisa evasione a tutte le richieste che potranno loro pervenire, da parte dei comandanti di circolo della Guardia di finanza, della Commissione liquidatrice, del Collegio degli esperti, e dei singoli loro componenti, per informazioni, documentazioni, indagini, recuperi, sequestri e quant'altro si attiene alla liquidazione degli indennizzi per danni di guerra.

E' altresì convenuto che il Governo albanese metterà a disposizione della segreteria della Commissione centrale i funzionari e gli impiegati necessari per il celere funzionamento del servizio. Tali funzionari e impiegati saranno nominativamente indicati dal presidente della Commissione stessa fra albanesi e italiani che già appartengano alle Amministrazioni statali.

Art. 5.

La presente Convenzione, redatta in duplice esemplare, in lingua italiana ed albanese, entrerà in vigore dal giorno della sua ratifica e la sua efficacia è subor-

dinata alla promulgazione della legge che regoli in Albania la concessione di indennizzi per i danni di guerra.

In fede di che i Plenipotenziari, italiano ed albanese, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, il 6 settembre 1941-XIX

CIANO VERLACI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Marrëveshtje midis Qeverís Italjane dhe Qeverís Shqiptare per pagimin e shperblimeve të dameve të luftës në Shqipní.

Tue marrë para syesh:

se Qeverija shqiptare, mbassi tashma muerne fund ngadhnjimisht kundershtimet në token e Mbretnis Shqiptare, e shef të nevojëshme me dhanë shperblime të pershtatëshme si në favor të nenshtetasëve e t'enteve shqiptarë ashtu edhe të nenshtetasëve e t'enteve italjanë per damet që kanë psue në token shqiptare nga lufta e bame prej Shqipnis krah per krah me Italin kundra anmiqëve të perbashkët;

se Qeverija Shqiptare do t'ishte e shterngueme në ket rasë me marrë persiper nji barrë që nuk kishte me muejtë me i ba bàll në kondidat në të cilat ndodhet sot budheti dhe ekonomija shtetnore e sajë;

se Qeverija Italjane, tue njoftë ket gjendje dhe e kujdesëshme si perherë per fatet e mirëqenjen e Mbretnís shqiptare, e kà pà t'arësyeshme me marrë persiper ket detyrim financjar;

se Qeverija e Mbretnís shqiptare, tue pà ket provë të rè solidarsije dhe kujdesjeje bujare të Qeverís italjane çfaqë mirënjoftjen e sajë të gjallë ndaj Duçen dhe Qeverín italjane dhe detyrohet me shpallë nji ligjë mbi shperblimet e dameve të luftës tue mbajtë ngushtësisht para syesh detyrimin që po merr persiper Italija Fashiste;

bihet në Marrëveshtje midis Palëve të Nalta kontraktuese per sà ma poshtë:

Neni 1

Premisat e maparëshem perbajnë pjesë plotësuese të kësaj marrëveshtje.

Neni 2

Qeverija e Mbretnís shqiptare merr persiper shpalljen e nji ligje, mbi dhanjen e shperblimeve per damet e luftës psue në Shqipní nga nenshtetasit dhe entet shqiptarë e italjanë, e cila duhet të bazohet mbi normat e poshtë-tregueme:

a) ligja duhet të fryemzohet nga ajo që kujdeset per pagimin e dameve të luftës psue n'Italí nga nenshtetasit italjanë dhe të permbajë të njajtat perjashtime objektive e subjektive, perveç tjerave që per arësyena t'ambjentit do të shifet e nevojëshme me i shtue në ligjen shqiptare që kà m'u shpallë, tue ú perjashtue, në të gjitha rastet, çdo shperblim per dame indirekte, per mungesë o pushim fitimi dhe gjithshka kà perbà objekt rekuizimesh, zaptimesh të perkohëshme o shpronsimesh si edhe humbje të hollash;

b) duhet të ndalohet, perveç rasteve të jashtëzakonëshme që duhet të jenë duhësisht t'autorizueme, lëshim'i shperblimit në mënyrë që me i u shmangë spekulimeve dhe mashtrimeve të cilat kerkojnë me damtue qellimet etike, ekonomike dhe politike që ligja synon me mrrijtë;

c) kerkesat per dam-shperblimet do të merren dhe të shqyrtohen prej Komandantave që perbajnë rrethin e Rojës Mbretnore të Financës, të cilët kanë me këne kompetentë me vendosë vetem mbi kerkesat ku damet nuk kapercejnë shumen e pergjithëshme prej fr. shq. 1,000. per nji firmë të vetme. Per shuma ma të mëdhaja kompetenca do t'i rezervohet nji Komisjoni qendruer i perbàm prej nji kryetari shenjue nga Ministr'i Financave i Mbretnís s'Italís, nga Këshilltarët e Perherëshem të Ministrive të Financave, të Punëve Botore dhe të Bujdësis e të Pyjeve, nga nji perfaqësues i P. F. SH. i cili shenjohet nga Ministri Sekretàr i Partís, nga Komandanti Epruer i Rojës së Financës në Shqipní, nga nji gjyqëtàr me gradë jo ma t'ultë se të gjashtën, shenjue prej Ministrit të Punëve të Jashtëme, nga nji gjyqtàr që të kèt graden e Kryetarit të Gjyqit osè të barasueme, shenjue ga Ministr'i Drejtësís i Mbretnís Shqiptare dhe nga dy ndihmësa shenjue, njani, nga Ministr'i Financave e tjetri nga Ministr'i Punve Botore i Mbretnís Shqiptare.

Komisjoni do të kèt nji Zyre Sekretarije kryesue prej nji funksjonari t'administratës financjare të Mbretnís s'Italís i cili njikohësisht kà me kenë me të drejtë edhe antàr i Komisjonit në fjalë. Komisjoni do t'emnohet me Dekret Mbretnuer, mbi propozimin e Ministrit të Punëve të Jashtëme;

d) per likuidimet që janë në kompetencen e tyne Komandantat që bajnë pjesë në Rrethin e Rojës Mbretnore të Financës, kur t'a shofin se àsht i nevojëshem nji mendim teknik, duhet t'a kerkojnë nga Kryetar'i sherbimeve teknike të jurisdiksjonit. Komisjoni qendruer, kursè edhe aj t'a gjykojë të nevojësheme se duhen bà vertetime per rastet me randësí të posaçme do të perdori vepren e nji Kolezhi ekspertash kryesue nga Kryetar'i Zyres per Veprat Botore në Shqipní dhè i perbàm prej nji tekniku i cili shenjohet nga Ministr'i Financave Italjane dhe prej nji tekniku shenjue nga Ministr'i P. Botore Shqiptare;

e) kerkuesat do të munden me i paraqitë Komisjonit qendruer shenime e dokumenta dhè me kerkue që të ndigjohen personalisht. Nuk do të lejohet as para Komisjonit qendruer, as para Komandantave që bàjnë pjesë në Rrethin e Rojës së Financës, pranija e perfaqësuesave mbrojtësa orè e advoketenëve;

f) të gjitha shpenzimet per funksjonimin e enteve likuiduesa, t'ekspertimeve dhe të Kolezhit teknik, tue i u perfshie shpenzimet e udhtimit, transfertat, qendresa dhe gjithshka tjeter që mund të nevojitet per kryemjen e sherbimit në mënyren ma të shpejtë, kanë me randue mbi budgetin shqiptar.

Nuk do të perfshihen në beneficet e ligjës shpenzimet mbi rindertimin osè meremetimin e pasunive të paluejtëshme t'enteve publike, t'institucjoneve publike bamirësije dhe t'institucjoneve fetare e kulti;

g) shumat e derdhuna nga Qeverija italjane do të baren prej Qeverís shqiptare në nji llogarí rrjedhse të veçante pranë Bankës Kombëtare të Shqipnís, në di-

spozicjonin e Komisjonit qendruer. Shuma e interesave që kà me rezultue nga llogarija rrjedhse e sipertregueme dhe tepricat eventuale do t'i derdhen, në mbarim të gjerimit, Qeverís italjane;

h) ordinativat e emetuemë mbi llogarín rrjedhse të veçantë per të cilen flitet në germen e maparëshme g) per pagimin e dameve në bazë të cilave lidhetkjo marrëveshtje, do të nenshkruehen nga Kryetar'i Komisjonit qendruer e nga Këshilltar'i Perherëshem pranë Ministrís së Financave dhe do të jenë të pajosuna me visto-n e Kryetarit të Zyres së Sekretarís së Komisjonit në fjalë;

i) komisjoni qendruer mund të caktojë paradhanje jo ma të mëdhaja se 50 % të dam-shperblimit që konsiderohet i likuidueshem. Po ky fakultet do t'u epet Komandantave që bajnë pjesë në Rrethin e Rojës së Financës nder raste me ngutësí absolute dhe në nji masë jo ma të madhe se 30 %. Këto paradhanje kanë m'u zbritë gjatë likuidimit definitiv e gjithashtu shumat eventualisht të pagueme nga Qeverija shqiptare per kryemjen e vepraíre që quehen me afat të pà-zgjatueshem nga nji Komisjon i posaçem dhe që synojnë me ba persërí të perdorshme ndertesat e damtueme nga ngjarjet e luftës e që u perkasin nenshtetasve mà pak të pasun;

l) Me perjashtim të çdo dispozite tjeter në fuqí kontrollimi i pagesave të kryeme kà me i u besue nji Kolezhi të posaçem rishikimi i perbàm nga Drejtori Kryetàr i Kontabilitetit të Pergjithëshem të Shtetit, që e kryeson, nga Drejtori i Bankës Kombëtare të Shqipnís o nga nji i deleguem i tij dhe prej nji funksjonari të shenjuem prej Mëkambësit të Pergjithëshem.

Neni 3

Qeverija Mbretnore Italjane merr shenim per sà bahet fjalë në nenin e maparëshem dhe nga an'e vet deklaron:

a) me stancjonue në budhetin e sajë fondet që nevojiten per pagimin e dameve që kanë m'u likuidue në favor të nenshtestasve dhe t'enteve shqiptarë e italjanë, per damet e psueme në Shqipní dreitë per së drejti per shkak të ngjarjeve të kësaj lufte, tue mbetë d'akord se në dhanjen e fondeve në fjalë do të respektohen modalitetet e poshtë-tregueme:

1. Dhanja e parë e kontributeve kà m'u urdhënue nga Ministrija e Financave e Mbretnís s'Italís, mbi kerkesen e Ministrís së Punëve të Jashtëme, në favor të Qeverís shqiptare që do të lëshojë nji kuitancë thesari në bazë të nji raporti paraqitum nga Ministrija e Financave e Mbretnís Shqiptare Ministrís së Punëve të Jashtëme; ky raport, i pajosun me visto-n e Këshilltarit të Perherëshem pranë Ministrís së Financavè, do të percillet me anen e Mëkambësís së Pergjithëshme Mbretnore dhe duhet të permbajë elementat justifikuesa të kerkeses.

2. Dhanjet e ma-pastajshme do t'urdhënohen me të njajtat modalitete të së pares, porsè raporteve u duhen ngjitë edhe listat e pagimeve të kryeme, me tregimin e firmave dhe t'objekteve per të cilat kjene likuidue dam-shperblimet dhe shumat e dameve të denuncueme. Shumat e dhanjeve të pershíme n'ato lista duhet të kapin së paku dy të tretat e shumave që Qeverija italjane i kà derdhë ma perpara Qeverís shqiptare, që të mundet kjo me paraqitë nji tjeter kerkesë per dhanje fondesh;

Në mbarim të gjerimit Kryetar'i Komisjonit qendruer kà me i paraqitë Ministrit të Financave të Mbretnis s'Italís, me anen e Mëkambësís së Pergjithëshme Mbretnore, nji relacjon shkoqitës administrativ-kontabile mbi gjerimin;

b) me vue në dispozicjon të Komisjonit likuidues dhe të Kolezhit t'ekspertave funksjonarët e nevojëshem.

Neni 4

Vetë kupstohet se Qeverija shqiptare kà me shperdà udhëzime u të gjitha zyrave dhe sherbimeve që mvaren prej sajë per me u dhanë nji zgjidhje të shpejtë dhe të perpikët të gjitha kerkesave që munden me u ardhë atyne nga an'e Komandantave që bajnë pjesë në Rrethin e Rojës së Financës, e Komisjonit likuidues, e Kolezhit t'ekspertave dhe nga ana e setcilit pjestàr të tyne, per informata, dokumentime, hetime, rimarrje, sekuestrime, e gjithshka kà lidhje me likuidimin e shperblimeve per dame lufte.

Bihet gjithshtu në marrëveshtje se Qeverija shqiptarekame vue në dispozicjon të Sekretarís së Komisjonit qendruer funksjonarët dhe nëpunsat që janë të nevojëshem per funksjonimin e shpejtë të sherbimit. Këta funksjonarë dhe nëpunsa do të tregohem êmen per êmen nga Kryetar'i Komisjonit në fjalënder shqiptarë e italjanë që u perkasin qysh tash administrave shtetnore.

Neni 5.

Kjo marrëveshtje, shtrie në dy ekzemplarë, në gjuhen italishte e shqipe, kà me hye në fuqí, ç'prej ditës së ratifikimit të sajë dhe efikaciteti i sajë i nenshtrohet shpalljes pë ligjës që të rregullojê në Shqipní dhanjen e shperblimevet per damet e luftës.

Me besim me të cilin Fuqiplotësat, italian e shqiptar duhësisht të autorizuemë, kan nenshkrue ket Marrëveshtje.

E bâme në Romë, me 6 shtatuer 1941-XIX

VERLACI CIANO

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1490.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sugli autoservizi di linea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, è sostituito dal seguente:

« I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.

« La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.

« Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.

« Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.

« Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1491.

Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici farmacisti e veterinari, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. — I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di età e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza.

« Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, è punito, se è militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non è militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 ».

Art. 2.

I medici, farmacisti e veterinari che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono obbligati a denunciare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al Comando del distretto militare di residenza, entro 30 giorni dalla data suddetta.

Chiunque ometta di effettuare tale denuncia nel suindicato termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, incorre nelle sanzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 dicembre 1941-XX, n. 1492.

Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previste dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La tabella annessa alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726, concernente le tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici ed onorificenze straniere è abrogata e sostituita con la tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella annessa alla legge 15 dicembre 1941-XX, n. 1492, che modifica e sostituisce la tabella annessa alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726, concernente le tasse di concessione governativa sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere.

Numero d'ordine — Tabella in vigore	Numero d'ordine — Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
13	13	*a*) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari o per la Regia autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari stranieri:			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: *a*) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è *aumentata di un terzo;* *b*) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è *aumentata della metà.*
		1° per il titolo di Principe	288.000	ordinario	
		2° per il titolo di Duca	243.000	»	
		3° per il titolo di Marchese	144.000	»	
		4° per il titolo di Conte	117.000	»	
		5° per il titolo di Barone o Visconte	72.000	»	
		6° per il titolo di Nobile dei Principi	58.500	»	I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8, penultimo comma, del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).
		7° per il titolo di Nobile dei Duchi	54.000	»	
		8° per il titolo di Nobile dei Marchesi	46.800	»	
		9° per il titolo di Nobile dei Conti	44.100	»	
		10° per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti	40.500	»	
		11° per il titolo di Nobile e per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	36.000	»	
		12° Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	45.000	—	
		13° per simili concessioni con Decreto Reale *motu proprio*	—	—	La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.

Numero d'ordine — Tabella in vigore	Numero d'ordine — Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	*Segue*				
13	13	*b*) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	—	ordinario	La tassa è applicata nella misura di un quinto di quella rispettivamente stabilita per la concessione o autorizzazione.
		c) Elevazione di comune a città	9.000	—	
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi o per la Regia autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenza straniera:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi (di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974), saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8, penultimo comma, del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).
		per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali)	200	ordinario	
		per gli altri stemmi: se siano trasmissibili agli eredi	3.000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi	2.250	—	
		Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	—	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o autorizzazione.
		Decreti per ampliazione di stemmi esclusi quelli civici	1.500	—	
—	14 *bis*	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61 1) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà italiana	—	—	I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 sono soggetti: *a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un sessantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella).

Numero d'ordine — Tabella in vigore	Numero d'ordine — Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	*Segue*				
—	14 *bis*	2) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontifici per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenza estera, per i quali fu autorizzata l'accettazione per la conseguente iscrizione nei Libri araldici	—	—	*b*) per gli stemmi, al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 14 tabella). La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione o di autorizzazione su proposta (nn. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se *motu proprio* rinnovazione, o riconoscimento di conferimento dei titoli,
		3) riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna. .	—	—	predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia.
		4) iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana o nei Libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine	—	—	I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un centocinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (articolo 14 tabella).
		5) autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani.	—	—	I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per titoli predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un trecentesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella);

Numero d'ordine — Tabella in vigore	Numero d'ordine — Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	*Segue*				
—	14 *bis*	6) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli	—	—	per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 14 tabella). Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
		7) provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dello Ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, anno VII, n. 61 . . .	—	—	
15	15	1° Autorizzazione a fare uso di decorazioni od onorificenze pontificie e straniere			La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 13 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.
		Se sono ereditarie od importino titolo ereditario:			Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche, le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.
		a) Cavalierato di gran croce	4.500	ordinario	
		b) Commenda con placca o grande ufficialato	3.600	»	
		c) Commenda . .	3.000	»	
		d) Cavalierato ufficiale	1.500	»	
		e) Cavalierato . .	900	»	
		Se non sono ereditarie o non importino titolo ereditario:			
		a) Cavalierato di gran croce	1.500	ordinario	
		b) Commenda con placca o grande ufficialato	1.200	»	
		c) Commenda . .	1.000	»	
		d) Cavalierato ufficiale	600	»	
		e) Cavalierato . .	300	»	

Numero d'ordine – Tabella in vigore	Numero d'ordine – Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	*Segue*				
15	15	2° Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari della Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie o straniere quando sono ereditarie od importino titolo ereditario:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'Amministrazione statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.
		a) Cavalierato di gran croce o commenda con placca	150	ordinario	
		b) Commenda o cavalierato	90	»	

LEGGE 18 dicembre 1941-XX, n. **1493**.

Cessione a titolo gratuito in favore del Governo di Ungheria di un'area a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di cultura ungherese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, è autorizzato a cedere in proprietà, a titolo gratuito, al Governo ungherese, l'area patrimoniale dello Stato sita in Roma, località Valle Giulia, distinta in catasto al foglio 153, con il mappale 1120, della superficie catastale di metri quadrati 3000, per essere adibita alla costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto ungherese di cultura in Roma.

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e godrà del trattamento tributario di favore previsto nell'art. 2 della Convenzione culturale tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, firmata a Roma il 16 febbraio 1935-XIII, approvata con R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1385.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1941-XX, n. **1494**.

Variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925-IV, n. 2399;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Udita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I richiami in servizio degli ufficiali « fuori organico », in aspettativa per riduzione di quadri e delle categorie in congedo, disposti in base all'art. 7 del R. decreto 29 novembre 1925-IV, n. 2399, ed all'art. 47 della legge 9 maggio 1940, n. 368, nonchè quelli effettuati o da effettuarsi durante l'attuale stato di guerra, sono regolarizzati, a tutti gli effetti, mediante variazione matricolare da iscriversi sullo stato di servizio di ciascun ufficiale a cura dei Comandi militari che hanno provveduto al richiamo.

Analogamente sono regolarizzati i successivi ricollocamenti in congedo.

Continueranno invece ad essere disposti con decreto interministeriale i richiami in servizio e ricollocamenti in congedo di ufficiali posti a disposizione di altre Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 52. — MANCINI

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1495.

Aggiunta al regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del vigente regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 7. — *Disposizioni generali per la corresponsione.*

« 1. La razione viveri in contanti è corrisposta, nelle misure fissate periodicamente dal Ministero, a tutto il personale presente a bordo che non fruisce di razioni viveri in natura.

« Compete per le sole giornate di effettiva presenza a bordo in relazione alla posizione amministrativa ed alla tabella di equipaggiamento della nave.

« 2. E' dovuta inoltre nei casi particolari contemplati nell'articolo seguente (assenze da bordo).

« 3. E' dovuta infine alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, agli ufficiali aventi destinazione a terra con l'incarico di amministrare unità o gruppi di navi e al personale del C.R.E.M. in viaggio nei casi e con le norme contemplate nell'art. 10.

« 4. Per gli ufficiali è in facoltà del Ministero della marina di concedere il diritto alla razione viveri in quelle destinazioni di servizio per le quali non sia assegnato uno speciale soprassoldo di vitto ».

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1496.

Avanzamento a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, quale è stato sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185;

Visto il R. decreto 9 novembre 1940-XIX, n. 1945, concernente l'avanzamento a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'attuale stato di guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 1, commi 2° e 3° e dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1940-XIX, n. 1945, si applicano anche agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia aeronautica compresi nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1942.

Ferme rimanendo tutte le altre condizioni stabilite dalle norme in vigore, quelli di detti ufficiali che non abbiano chiesto o non siano stati ammessi agli esami per l'anno 1941, non potranno concorrere all'avanzamento a scelta se non per l'anno 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 51. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 luglio 1941-XIX.

Controllo preventivo obbligatorio dei sieri anticangrenoso e antiperitonitico e delle anatossine tetanica e stafilococcica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, col quale si dispone che debba essere sottoposta al controllo preventivo obbligatorio, a carico del produttore, la fabbricazione, a scopo di vendita, di quei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, che siano tassativamente indicati dal Consiglio superiore di sanità;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto, nelle tornate del 10 dicembre 1940 e 10 maggio 1941-XIX che debbano essere sottoposti a controllo obbligatorio:

a) il siero anticangrenoso;
b) il siero antiperitonitico;
c) l'anatossina tetanica;
d) l'anatossina stafilococcica;

Visto il regolamento 18 giugno 1905, n. 407;

Visti i propri precedenti decreti 14 ottobre 1923, e 10 gennaio 1932;

Decreta:

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita dei seguenti prodotti:

a) siero anticangrenoso;
b) siero antiperitonitico;
c) anatossina tetanica;
d) anatossina stafilococcica;

è sottoposta al controllo preventivo dello Stato, ai sensi degli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Il controllo è esteso ai prodotti, di cui all'articolo precedente, fabbricati all'estero, a meno che il controllo non sia stato già eseguito nel Paese di produzione con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali. In questo ultimo caso, però, il Ministero dell'interno può avvalersi della facoltà concessagli dal secondo comma dell'art. 181 del precitato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Gli istituti di produzione, prima di mettere in commercio qualsiasi partita dei prodotti indicati all'art. 1, dovranno chiedere con domanda diretta al Ministero dell'interno, e presentata al prefetto della Provincia, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto di sanità pubblica.

Alla domanda, da farsi in bollo, dovrà unirsi la quietanza comprovante il versamento nella Sezione della Tesoreria provinciale, a disposizione dell'Istituto di sanità pubblica, delle somme necessarie al rimborso delle spese di controllo determinate nella misura seguente:

1) per il siero anticangrenoso, L. 300;
2) per il siero antiperitonitico, L. 300;
3) per l'anatossina tetanica, L. 600;
4) per l'anatossina stafilococcica, L. 600;

salva ed impregiudicata la facoltà del Ministero dell'interno di richiedere somme maggiori, quando, per particolari circostanze, le operazioni di controllo importino spese superiori a quelle indicate.

Art. 4.

Il prefetto, ricevuta la domanda, disporrà per il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e per il loro immediato invio all'Istituto di sanità pubblica.

In base ai risultati favorevoli delle analisi, il Ministero autorizzerà la vendita di ciascuna partita dei prodotti controllati, e richiederà l'apposizione, sui recipienti che li contengono, delle indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento succitato.

Art. 5.

Per i prodotti, di cui all'art. 1, fabbricati all'estero, gli istituti richiedenti dovranno nella domanda al prefetto fornire, oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, anche la prova che i prodotti sono stati controllati all'estero, con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Per i prodotti che si introducono nel Regno già distribuiti in dose, ogni recipiente porterà il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero d'ordine progressivo, apposto dall'istituto produttore al fine di accertare prontamente la provenienza di ciascuna dose.

Della distribuzione in dosi sarà presa nota negli appositi registri nei modi indicati dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento citato.

Art. 6.

Per i prodotti fabbricati all'estero, dove non esiste il controllo di Stato, l'Istituto richiedente dovrà indicare nella domanda corredata dalla quietanza dell'eseguito pagamento di cui all'art. 3, il luogo dove si obbliga a depositare i prodotti importati, in guisa che ogni partita di questi possa sempre essere sottoposta al controllo obbligatorio, che sarà fatto nello stesso modo e con gli stessi aggravi dei prodotti nazionali corrispondenti.

Art. 7.

Il prefetto provvede all'istruttoria delle domande indicate all'art. 3. Accertato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento 18 giugno 1905, n. 407, invia le istanze al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) con informazioni intorno al funzionamento, in linea tecnica, dell'istituto richiedente. Provvede ugualmente all'istruttoria delle domande, di cui all'art. 6, disponendo il prelevamento dei campioni ed il loro invio all'Istituto di sanità pubblica nei modi indicati dall'art. 4.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1941-XIX.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(160)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1941-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato per le telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;
Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1940-XVIII, registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 170;
Vista la delega del Ministero della guerra - Gabinetto, di cui al suo foglio 152069/109.4.6 dell'8 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Il maggior generale Micheletta Carlo, è nominato, sotto la data del 1° novembre 1941-XX, membro del Comitato per le telecomunicazioni quale delegato di detto Ministero, in sostituzione del generale di divisione De Lauso Pietro che, con pari data, cessa da tale carica.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(162)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.
Sottoposizione a sequestro della Compagnia generale di elettricità, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Compagnia generale di elettricità, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia generale di elettricità, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Filippo Pennavaria.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(173)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 11 gennaio 1942.
Disposizioni concernenti la raccolta di manufatti di rame.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito in legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, e modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776;

Decreta:

Art. 1.

I detentori di rame denunciato a termini del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, devono consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot) tutti i manufatti di rame della categoria « oggetti diversi ».
La consegna può essere intimata con pubblici manifesti o con precetto personale. I detentori sono tenuti alla consegna, nel termine prestabilito, ai centri di raccolta che verranno istituiti in ogni Comune.
Resta ferma la raccolta dei rottami e manufatti di rame, della categoria « oggetti casalinghi e da cucina », attualmente in corso, come dal decreto 16 agosto 1940-XVIII pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1940-XVIII.

Art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo della consegna dei manufatti di cui all'art. 1, cittadini, società ed enti stranieri, purchè non appartenenti a stati nemici.

Art. 3.

L'Endirot provvede all'acquisto dei manufatti di rame mediante ditte da esso designate su proposta della Federazione nazionale commercianti ferro, metalli e macchine (Fedemetalli).
I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificamente indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.

Art. 4.

Il prezzo di cessione è quello fissato dal Ministero delle corporazioni con sua circolare P. 793 del 1° giugno 1940-XVIII, in lire 20 al kg.
Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con

esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori.

Art. 5.

I Comuni mettono a disposizione dell'Endirot o dai suoi rappresentanti e ditte designate *tutte le denuncie di oggetti diversi*, per consentire all'Ente od a chi per esso di conoscere i nominativi delle persone che devono cedere il rame, o che possono cederlo a norma del successivo art. 7.

Lo coadiuvano altresì, con proprio personale in tutto ciò che è necessario per facilitare le operazioni di accertamento e di raccolta.

Art. 6.

I raccoglitori dell'Endirot o chi per esso devono annotare gli acquisti fatti su appositi bollettari a madre e tre figlie, sui quali sono indicati a stampa i prezzi da corrispondersi a norma dell'art. 4.

Una bolletta figlia viene data al venditore e deve da lui essere conservata a giustificare l'avvenuta alienazione; un'altra viene inviata all'Endirot perchè possa controllare i propri raccoglitori e segnalare al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i quantitativi man mano raccolti; la terza viene consegnata ai Comuni perchè abbiano ad effettuare annotazioni di scarico sulle denuncie.

Ai Comuni è fatto obbligo di tenere aggiornata tutta la documentazione (singole denuncie, prospetti riassuntivi, ecc.) relativa al censimento ed alla raccolta del rame, per essere in grado, in ogni momento, di dimostrare la consistenza attuale dei materiali denunciati.

Art. 7.

È data autorizzazione, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 1805, a tutti i detentori e denuncianti di manufatti di rame di cedere, al prezzo di L. 20 al chilogramma, esclusivamente all'Endirot:

a) i due chilogrammi di rame esenti dall'obbligo della denuncia;

b) tutte le altre specie di manufatti di rame denunciati.

Art. 8.

Tutti coloro che detengono manufatti di rame non denunciati, perchè acquistati in data posteriore al 30 dicembre 1939, possono cederli all'Endirot alle condizioni di cui all'articolo precedente (L. 20 al kg).

Art. 9.

Chiunque omette di consegnare i manufatti di rame entro il termine stabilito a norma dell'art. 1, è punito, salvo casi di minore entità, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 2000 (art. 9 del R. decreto-legge n. 1805).

Art. 10.

Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura dei Comuni, a mezzo di manifesti, dieci giorni prima dell'inizio della raccolta.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con R. decreto 5 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, registro 31 Lavori Pubblici, foglio 94, il gr. uff. Ugo Introini è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Varese, in sostituzione del cav. uff. Carlo Aletti.

(166)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo), il rag. Giuseppe Fiorentino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(118)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, in liquidazione, con sede nel comune di Monreale (Palermo).

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, in liquidazione, con sede nel comune di Monreale (Palermo), l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(119)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo.

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo, il dott. Filippo Giganti è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(144)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », con sede in Sezze (Littoria).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », società anonima cooperativa con sede in Sezze (Littoria).

(143)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto negli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili, nonchè il R. decreto 10 ottobre 1941, n. 1273;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587, 25 febbraio 1935, n. 163, 1° aprile 1935, n. 343, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, 11 novembre 1938, n. 1858, 17 novembre 1938, n. 1728, 20 marzo 1940, n. 233, 9 luglio 1940, n. 1156, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e 8 luglio 1941, n. 868;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX del Capo del Governo, che autorizzano l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9/1.3.1., che consente l'espletamento dei concorsi per gli anni XIX e XX limitatamente alla metà dei posti, dovendo l'altra metà essere riservata a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri nove posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire successivamente.

Al concorso non possono partecipare le donne nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra nonchè dei combattenti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche dell'Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio Istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età senza avere superato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai numeri 3 e 4: gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale tro-

vasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda, corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili.

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XX. Per coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfa-

ni di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei numeri 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico, deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato — Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *C* al R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati conservatori aggiunti (grado 11°, del gruppo A) nel ruolo del personale degli archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 13 dicemb[illegible]

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(155)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.